



Memoria

Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" (C.1437)



1. **INDUSTRIA DEL VETRO IN ITALIA**
2. **PROPOSTA SU REGIME AGEVOLAZIONI IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

- 1. INDUSTRIA DEL VETRO IN ITALIA**
2. PROPOSTA SU REGIME AGEVOLAZIONI IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

# L'INDUSTRIA DEL VETRO IN ITALIA



2° MANIFATTURA IN UE  
SETTORE BASE PER MOLTE  
FILIERE MADE IN ITALY  
PRODUZIONE  
5,45 MLN/TON V. FUSO  
16% PROD. UE



€6,7 MLD FATTURATO  
€ 2,45 MLD di VAL  
16% EXPORT  
«DIRETTO»



28.800 ADDETTI DIRETTI  
ALTAMENTE PROFESSIONALIZZATI E  
CON FORTE RETENTION E  
OCCUPAZIONE IN CRESCITA  
22.000 IN AZIENDE DI MEDIE -  
GRANDI DIMENSIONI



11%  
DEL FATTURATO ANNUO  
TASSO DI  
INVESTIMENTO IN  
IMPIANTI E MACCHINARI



32 AZIENDE DI PRODUZIONE DI  
GRANDI DIMENSIONI  
60 STABILIMENTI  
> 300 AZ. DI TRASFORMAZIONE

## ASSOVETRO


27 Az. di produzione

53 Stabilimenti


41 Az. di trasformazione

# DOVE SIAMO E DOVE RICICLIAMO

## DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE DELLA PRODUZIONE E DEL RICICLO



**VETRO  
PIANO**  
4 AZIENDE  
6 SITI



**VETRO CAVO**  
20 AZIENDE  
42 SITI



**TRATTAMENTO  
RACCOLTA**  
19 SITI  
(2 IN COSTRUZIONE)

+ TUBI DI VETRO, ISOLATORI IN VETRO PER A.T., FIBRE DI RINFORZO E ISOLANTI, VETRI TECNICI, DISPLAY

# IL VETRO: UN MATERIALE, MILLE USI

UN SETTORE STRATEGICO PER NUMEROSE FILIERE DEL MADE IN ITALY



**BIRRA**



**FARMACEUTICO**



**CIBO**



**VINO**



**PROFUMERIA**



**ACQUA**



**ALCOLICI**



**COSMETICI**



**CASEARIO**



**OLIO**



**SALSE**

**VETRO  
CAVO**



**FINESTRE**



**PAVIMENTI**



**FACCiate**



**SERRE**



**AUTO**



**TRASPORTI**



**APPARECCHI**

**VETRO  
PIATTO**



**TUBI**



**FIBRE**




**ISOLANTI**

**VETRO  
SPECIALE**

# IL PROCESSO PRODUTTIVO

## MATERIE PRIME




MATERIE PRIME  
VERGINI

ROTTAME  
INTERNO ED ESTERNO



## FUSIONE


$T > 1550^{\circ}\text{C}$   
NO  
INTERROMPIBILE  
!!!




90% GAS  
10% E.E.

ca. 27% COSTI  
OPERATIVI

## FORMATURA



PROCESSO FLOAT PER VETRO PIANO



LINEA IS PER VETRO CAVO

# AGENDA

---

1. INDUSTRIA DEL VETRO IN ITALIA
2. PROPOSTA SU REGIME AGEVOLAZIONI IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

# RIFORMA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUME DI ENERGIA ELETTRICA / 1

## CONTESTO



L'articolo 3 del DL 131/2023 si pone l'obiettivo di riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) di cui al D.M. 21 dicembre 2017, adottato in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 167 del 2017, al fine di adeguarla alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito denominata anche « Linee guida »).

## OBIETTIVI



La presente proposta emendativa prevede delle modifiche puntuali alla novellata disciplina per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. **Allineare** le disposizioni in materia di diagnosi energetica con quanto già previsto dalla **Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791** sui sistemi di gestione dell'energia certificati;
2. Dare **adeguata certezza alle imprese**, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali al fine di garantire la sostenibilità, anche economica, degli interventi nel medio periodo;
3. Prevedere **percorsi di adeguamento in caso di adempimento parziale** che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi ex-post (salvo nei casi di evidente inadempienza) non sostenibili finanziariamente da imprese, spesso quotate in borsa;
4. Rispondere alla ratio propria delle suddette agevolazioni: quella di **ridurre il gap di competitività** che ancora scontano le imprese elettrivore italiane;
5. **Evitare un eccesso di discrezionalità** e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi effetti esiziali per le imprese

*In considerazione degli effetti delle diagnosi energetiche attualmente vigenti, è necessario concedere una proroga congrua per avere un quadro di riferimento certo preservando la qualità delle diagnosi da realizzare, evitando soluzioni affrettate e ricorso ad esperti poco qualificati. Cosa ancor più importante per tutte quelle imprese che, avendo fino ad ora adottato un sistema ISO 50001, non erano tenute a diagnosi energetica.*

# RIFORMA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUME DI ENERGIA ELETTRICA / 2

---

## EFFETTI



La finalità di tali modifiche è quella di evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi effetti esiziali per le imprese e contemporaneamente di disegnare un percorso chiaro e perseguibile per l'adeguamento da parte delle imprese.

Si prevede anche la possibilità, espressamente prevista dalla disciplina europea, di adottare, in alternativa alla diagnosi energetica quadriennale, un sistema di gestione certificata dell'energia ai sensi della normativa ISO 50001.

Il valore delle agevolazioni ricevute nell'arco di un quadriennio di validità della diagnosi energetica è tale da determinare **conseguenze non sostenibili sui bilanci di molte imprese elettrivore**: ad oggi siamo in presenza di una certa variabilità secondo la Classe e l'importo del VAL. Mediamente si può affermare che per una vetreria che normalmente è in Classe VAL3 il beneficio è di circa 40 €/MWh che, a grandi numeri, corrisponde a un importo compreso tra 1 e 1,5 milioni di euro per singola linea produttiva.

A fronte di tali dati è necessario pertanto introdurre meccanismi di adeguamento progressivo e che permettano un'adeguata flessibilità e adattabilità nello sviluppo dei piani di intervento pur nel rispetto dei vincoli imposti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.

*E' necessario evitare che la misura si trasformi da beneficio a costo per le imprese.*

# RIFORMA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUME DI ENERGIA ELETTRICA / 2

## MODALITÀ



Al **comma 8** è previsto che l'accesso alle agevolazioni sia condizionato all'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'art. 8 D.lgs. 102/2014 quando il punto 414 CEEAG indica espressamente la possibilità alternativa di introdurre un sistema di gestione dell'energia certificate.

*Prevedere in alternativa anche la possibilità di introdurre un sistema di gestione dell'energia certificato*

Al **comma 9** viene ribadito che l'adempimento di cui al comma 8 (diagnosi energetiche) debba essere realizzato anche in caso di adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Tutta la policy EU in tema di efficienza energetica è invece basata sul criterio di alternatività tra i due strumenti e ciò è stato chiaramente confermato nella recentissima revisione della Direttiva Efficienza Energetica (EED Direttiva EU 2023/1791 del 13/09/2023) nella quale, all'art. 11, vengono delineati due percorsi alternativi e distinti tra l'introduzione di un sistema di gestione certificato dell'energia e la realizzazione di audit energetici. Le modalità ed i criteri di verifica ex post previsti dal comma 9 lasciano un **ampio margine di incertezza e di incoerenza temporale** tra il momento del percepimento del beneficio (tipicamente annuale se non addirittura mensile) e la realizzazione delle raccomandazioni indicate nelle diagnosi (a cadenza quadriennale) spesso vincolate a elementi esogeni rispetto alle politiche di efficienza energetica (vita tecnica degli impianti, programmazione di fermate produttive, andamento dei mercati a valle, disponibilità di materiali, sviluppo di nuove tecnologie, ...). L'assenza di ogni criterio di flessibilità e il riferimento a valutazioni fortemente aleatorie (con quali criteri verrà valutato il tempo di ritorno degli interventi? con una valutazione a prezzi e tecnologie ex-ante o ex-post? sulla base dell'efficienza a progetto o effettivamente misurata?) renderebbe molto difficile una corretta definizione dei bilanci delle imprese interessate e del tutto incerti i riferimenti per potenziali investitori.

*E' necessario specificare - **tramite l'introduzione del comma 8-bis**- con maggior dettaglio alcuni elementi delle condizionalità, lasciati completamente aleatori dalla norma comunitaria. Contemporaneamente, **eliminare l'ultimo periodo del comma 9**, demandando al decreto di cui al comma 11 anche la definizione di modalità proporzionate all'inadempienza eventualmente riscontrata ed improntate ad un principio di ragionevolezza che tenga nel dovuto conto la ratio della norma che è anche quella di salvaguardare le produzioni energivore garantendone la competitività rispetto ai paesi terzi.*

# RIFORMA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUME DI ENERGIA ELETTRICA / 2

---

## MODALITÀ



Il punto b) del comma 8 prevede come condizionalità alternativa la copertura di almeno il 30% dei propri consumi elettrici da fonti che non emettono carbonio.

Anche in questo caso, se non adeguatamente regolata nei tempi e nelle modalità di introduzione, la previsione presenta evidenti criticità.

*Introduzione del comma 8-bis punto b) che prevede l'introduzione graduale della condizionalità.*



**IL MIGLIOR MODO PER PREDIRE IL  
FUTURO E' CREARLO**

**Grazie per l'attenzione!**

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (C. 1437)

Emendamento

**Articolo 3**  
**(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)**

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 8 dopo le parole «decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102» sono inserite le seguenti «o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del D.lgs. 102/2014 e s.m.i.»;*
- b) *al comma 8, lettera a) dopo le parole «relativo costo» è inserita la seguente «complessivo»;*
- c) *dopo il comma 8 è aggiunto il seguente «8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si dovrà considerare:*
  - a. *per il punto a) le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;*
  - b. *per il punto b) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine;*
  - c. *per il punto c) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.»;*
- d) *al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a. *sono soppresse le seguenti parole «anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato»;*
  - b. *dopo le parole «al primo periodo del comma 8,» sono inserite le seguenti «o all'adozione di»;*
  - c. *dopo le parole «dal secondo periodo del comma 8» sono inserite le seguenti «sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11»;*
  - d. *le parole da «In caso di inadempimento», fino alla fine del periodo sono soppresse.*
- e) *al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:*
  - a. *le parole «di cui ai commi 5, 6 e 8» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 5,6,8 e 8-bis»;*
  - b. *dopo le parole «ai sensi del comma 9» sono inserite le seguenti «ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento.»*
- f) *dopo il comma 11 è aggiunto il seguente «11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.»*

**Relazione illustrativa**

L'articolo 3 si pone l'obiettivo di riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2017, adottato in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 167 del 2017, al fine di adeguarla alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito denominata anche «Linee guida»).

In particolare, la presente proposta emendativa prevede delle modifiche puntuali alla novellata disciplina per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Allineare le disposizioni in materia di diagnosi energetica con quanto già previsto dalla Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 sui sistemi di gestione dell'energia certificati;

2. Dare adeguata certezza alle imprese, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali al fine di garantire la sostenibilità, anche economica, degli interventi nel medio periodo;
3. Prevedere percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi ex-post (salvo nei casi di evidente inadempienza) non sostenibili finanziariamente da imprese, spesso quotate in borsa
4. Rispondere alla ratio propria delle suddette agevolazioni: quella di ridurre il gap di competitività che ancora scontano le imprese ad alta intensità di consumo di energia elettrica italiane;
5. Evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi effetti esiziali per le imprese.